



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA III TRIMESTRE 2024

Indice:

1

Pg. 2	IL C.D. "BONUS COLONNINE" 2024 PER PRIVATI E CONDOMINI
Pg. 2	DETRAZIONE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO
Pg. 3	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI ABITATIVI
Pg. 3	ECOBONUS 65% SALVO ANCHE SE COMUNICAZIONE ENEA
Pg. 4	CONFERMATO IL NUOVO REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI SPORTIVI
Pg. 4	CONCLUSA LA "FASE PILOTA" DELLA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE: DALL'2.11.2024 È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DEL CIN
Pg. 5	FRONTALIERI SVIZZERI – NUOVA FLAT TAX 25%

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

IL C.D. “BONUS COLONNINE” 2024 PER PRIVATI E CONDOMINI

Recentemente il MiMiT ha definito gli aspetti procedurali e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, con riferimento al 2024.

Il particolare il contributo spetta alle persone fisiche / condomini che sostengono le predette spese dall’1.1.2024. Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 dell’8.7.2024 fino alle ore 12.00 del 22.11.2024 utilizzando l’apposita piattaforma online presente sul sito Internet del Ministero.

DETRAZIONE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia”, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR. A tal fine va evidenziato che:

- non è previsto un massimale di spesa detraibile e trova applicazione la franchigia di € 129,11;
- non sono detraibili le spese relative al trasferimento / soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute;
- è possibile ripartire la detrazione in 4 quote annuali in presenza di spese superiori a € 15.493,71;
- la spesa deve essere sostenuta utilizzando sistemi di pagamento “tracciabili”;
- è necessaria adeguata documentazione comprovante la prestazione resa da cui emerga il professionista abilitato, la struttura sanitaria ovvero le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione (in caso di documentazione in lingue diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo è richiesta una traduzione giurata). Non è richiesta la traduzione della documentazione presentata in lingua tedesca per i contribuenti residenti nella Provincia di Bolzano / in lingua francese per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta / in lingua slovena per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia e appartenenti alla minoranza slovena.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILI ABITATIVI

La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato la detrazione per recupero edilizio (detrazione al 50% e limite massimo agevolabile di € 96.000) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

In assenza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2025, la detrazione per recupero edilizio tornerà alla percentuale del 36%, nel limite di spesa di € 48.000,00.

ATTENZIONE

Il comma 8, art. 9-bis, D.L. n. 39/2024, introdotto dalla legge di conversione, riduce l'aliquota per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex. art. 16-bis, TUIR, al 30% (in luogo dell'ordinaria aliquota del 36%) con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

3

ECOBONUS 65% SALVO ANCHE SE COMUNICAZIONE ENEA - NUOVA SENTENZA

L'omesso invio della comunicazione Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori (o nel più ampio termine previsto per la remissione in bonis, ai sensi dell'articolo 2 del DI n. 16/2012) non è causa della perdita del diritto alla detrazione "ecobonus" del 50-65%, all'epoca disciplinata dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (e attualmente dall'articolo 14 del DI n. 63/2013). Tale conseguenza, infatti, non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. Così ha stabilito la Cgt di primo grado di Torino (presidente Cervetti, relatore Collu) con la sentenza n. 727/01/2024, affermando un principio oggetto di contrasto giurisprudenziale, anche all'interno della stessa Corte di cassazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A

CONFERMATO IL NUOVO REGIME DEI RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI SPORTIVI

Risultano confermate le novità, in vigore dall'1.6.2024, relative alla revisione della disciplina dei rimborsi spese spettanti ai volontari sportivi con la previsione della possibilità di erogare rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di € 400 mensili, in occasione delle manifestazioni / eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni nazionali, dal CONI, ecc

** prestazioni dei volontari, finalizzate a riconoscere ai soggetti che prestano la propria attività in occasione di manifestazioni / eventi sportivi rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di € 400 mensili, che non concorrono a formare il reddito del percipiente;

** prestazioni di lavoro sportivo effettuate da dipendenti pubblici, finalizzate a:
– regolare la disciplina delle comunicazioni annuali dei compensi percepiti;
– specificare che, le prestazioni di lavoro sportivo che generano compensi inferiori a € 5.000, restano assoggettate al regime della comunicazione preventiva, in luogo di quello dell'autorizzazione (da applicare invece per le prestazioni che superano tale soglia).

In particolare il predetto comma 2 dispone ora che gli enti, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario, devono comunicare i nominativi e l'importo corrisposto ai volontari sportivi tramite la piattaforma del RASD.

CONCLUSA LA “FASE PILOTA” DELLA BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE: DALL’2.11.2024 È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL CIN

Con la pubblicazione sulla G.U. dello specifico Avviso del Ministero del Turismo è stata comunicata la conclusione della “Fase pilota” e quindi l’operatività a decorrere dal 3.9.2024 dalla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (BDSR).

Tramite l’apposita piattaforma, accessibile dal sito Internet del Ministero, i soggetti esercenti le predette attività devono richiedere / dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture / immobili.

Sono stati introdotti anche una serie di obblighi in materia di sicurezza degli impianti.

Le nuove disposizioni sono applicabili dall’2.11.2024



FRONTALIERI SVIZZERI – NUOVA FLAT TAX 25%

L'articolo 6 del decreto Omnibus introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, un nuovo regime fiscale opzionale per una specifica categoria di lavoratori frontalieri residenti in alcuni comuni italiani compresi nella zona di 20 km dal confine svizzero, i quali svolgono la propria attività di lavoratore dipendente nell'area di frontiera svizzera per un datore di lavoro residente nel Paese elvetico. Si tratta, in particolare, dei contribuenti residenti nei comuni italiani situati nei pressi della Svizzera che in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (che si applica dal 1° gennaio 2024) sono considerati "frontalieri", pur non essendo stati tali in precedenza. Infatti, l'elenco dei comuni per l'attribuzione della qualifica di frontaliere non era contenuto nel precedente Accordo, ma veniva elaborato dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. I beneficiari del nuovo regime, in luogo della tassazione progressiva ai fini Irpef con diritto al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (prevista dal nuovo Accordo per i "nuovi frontalieri"), potranno optare per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera applicando un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 25 per cento delle imposte pagate nel Paese elvetico su tali redditi, senza diritto al credito d'imposta. In tal modo, il carico fiscale complessivo gravante su tale categoria di lavoratori è assimilabile a quello che trova applicazione nei confronti dei "vecchi frontalieri", ai quali invece si applica il regime transitorio disciplinato dall'articolo 9 del nuovo Accordo, in quanto residenti nei comuni che, sia in passato che nel nuovo Accordo, permettono l'applicazione del regime di tassazione riservato ai frontalieri. L'esercizio dell'opzione comporta inoltre l'obbligo del versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale. Il 20% di tale onere è detraibile dall'imposta sostitutiva dovuta. I requisiti per poter esercitare l'opzione

Oltre al requisito della qualifica di frontaliere in base al nuovo Accordo, per poter esercitare l'opzione è necessario che il lavoratore:

- *abbia svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore lavoro svizzero nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023;
- *sia titolare di redditi di lavoro dipendente tassati secondo i criteri dell'articolo 3 del citato Accordo, ossia con ritenuta alla fonte in Svizzera sull'80% della base imponibile;
- *sia residente nei comuni elencati nell'allegato 1 al Decreto Omnibus. L'opzione per l'applicazione del nuovo regime è esercitata nella dichiarazione dei redditi e il versamento della nuova imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta bisogna convertire in euro le imposte pagate in Svizzera utilizzando il cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.